



COPIA

COMUNE DI CORIGLIANO -ROSSANO

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**N. 32 DEL 30.12.2024**

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | <i>RICOGNIZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2023, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016.</i> |
|----------------|--|

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** alle ore **9:45** presso la Sala delle Adunanze Consiliari sita in Piazza SS. Anargiri di Corigliano-Rossano, a seguito di convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale, con la presenza dei seguenti Consiglieri:

| N. | CONSIGLIERE | PRESENTE | N. | CONSIGLIERE | PRESENTE |
|----|----------------------------|--------------|----|---------------------|--------------|
| 1 | STASI Flavio - Sindaco | NO | 14 | OLIVIERI Elena | SI |
| 2 | MADEO Rosellina | SI | 15 | ROMANO Daniela | SI |
| 3 | BAFFA Costantino | SI | 16 | SANZI Antonio | SI |
| 4 | BOSCO Giancarlo | SI | 17 | SAPIA Cesare | SI da remoto |
| 5 | CANDREVA Giuseppe Rosario | SI | 18 | SCIARROTTA Lidia | SI |
| 6 | CAPUTO Demetrio Walter | SI | 19 | STRAFACE Pasqualina | SI |
| 7 | CAPUTO Guglielmo | NO | 20 | TAVERNISE Salvatore | SI |
| 8 | CARAVETTA Marisa | SI | 21 | TRENTO Leonardo | NO |
| 9 | COSTA Gianfranco | SI da remoto | 22 | TURANO Giuseppe | SI |
| 10 | FUSARO Giuseppe | SI | 23 | UVA Antonio | SI |
| 11 | LEONETTI Giovanni Battista | SI | 24 | VULCANO Lorena | SI da remoto |
| 12 | LUCISANO Pietro | NO | 25 | ZANGARO Liliana | SI |
| 13 | MARINO SCARCELLA Francesco | SI | | | |

Presenti N° 21 Consiglieri - Assenti N° 04 Consiglieri

Presiede la seduta del Consiglio **Avv. Rosellina MADEO**.

Partecipa il Segretario Generale a scalco **Dott.ssa Marisa Immacolata GINESE**

Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: **Giovanni PISTOIA, Francesco MADEO, Tatiana Domenica F.sca NOVELLO, Marinella GRILLO e Mauro MITIDIERI.**

Sono Presenti i Revisori Contabili: **Dott. Sergio CERMENARA e il Dott. Enrico MIGNOLO (entrambi da remoto).**

Il Presidente accertato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2023, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016.

La Presidente del Consiglio dopo l'appello nominale, dà lettura dei punti all'o.d.g. di cui all'avviso prot. n. 0154555 del 23 dicembre 2024 e non essendoci comunicazioni del Sindaco - alle ore 09:45 - pone in discussione il secondo punto all'o.d.g., di cui all'oggetto ed invita l'Assessore Mauro Mitidieri a relazionare in merito.

Si dà atto che nel corso della relazione dell'Assessore entra in aula il Sindaco (ore 09:58) - presenti 22.

Seguono gli interventi dei Consiglieri Straface ed Uva e del Commissario liquidatore della Meris dott. Tonino Fusaro.

Si dà atto che nel corso di tali interventi entra in aula il consigliere Trento (ore 10:23) - presenti 23.

Seguono le conclusioni del Sindaco.

Per dichiarazioni di voto intervengono la Consigliere Straface.

Si dà atto che nel corso degli interventi si allontanano brevemente dall'aula, per poi essere tutti presenti al momento della votazione i seguenti Consiglieri: Uva, Sciarrotta, Candreva, Bosco, Zangaro e Fusaro.

Si dà atto della divulgazione continua in streaming, al seguente link: <http://consigli.cloud/coriglianorossano> dell'intera discussione e della sua registrazione in formato digitale audio-video, che costituiscono valore documentale e completo del verbale del segretario generale (articolo 21 - regolamento Consiglio).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto previsto dal citato articolo, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti stabiliti al comma 1 del medesimo articolo:
- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, e amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio

provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2, T.U.S.P., - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del T. U.;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP); _ partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art, 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Corigliano-Rossano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

CONSIDERATO, con particolare riferimento all'attività svolta dalla Meris S.C. a R.L. che il mercato ittico gestito dalla società è soprattutto il luogo in cui si concentrano ufficialmente l'offerta e la domanda ittica che attraverso la modalità di vendita con asta rappresenta il miglior sistema di formazione dei prezzi a vantaggio dei pescatori;

CONSIDERATO inoltre che tale sistema, in presenza di un settore economicamente fragile, continua a rappresentare una garanzia importante per i pescatori, alla quale il Comune non intende rinunciare, nella convinzione che alla presenza della marineria di Schiavonea è legato il suo borgo marinaro, con la sua economia, le sue tradizioni e la sua cultura e che queste costituiscono parte integrante della nostra città e del suo patrimonio identitario;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di adottare una deliberazione di revoca della liquidazione ex art. 2487-ter C.C. e di favorire il rilancio della società, dare mandato all'Organo di Liquidazione della Società Meris S.C. a r.l. a procedere con la predisposizione di un "Piano di risanamento" che corrisponda alle previsioni dell'articolo 14 del D.lgs. 175/2016, anche

attraverso il ricorso, previa autorizzazione da parte dell'ente, al conferimento di incarico ad hoc a professionisti esterni di comprovata esperienza professionale nel settore, che possa essere sottoposto all'assemblea dei soci per la sua approvazione, in coerenza con l'ipotesi di percorso amministrativo e societario;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli 16 (sedici), contrari 7 (sette, ossia i cons. Straface, Caravetta, Bosco, Turano, Olivieri, Romano e Caputo Demetrio Walter), resi per alzata di mano

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse del presente atto.
2. **DI APPROVARE**, conseguentemente, la ricognizione annuale delle partecipazioni del Comune di Corigliano-Rossano, così indicate nel dettaglio:
 - **Cosenza Acque S.p.A.**, in liquidazione volontaria, con una quota di partecipazione pari al 9,99 %
 - **Asmenet Calabria S.C.a.r.l** in liquidazione, con una quota di partecipazione pari al 3,70 %;
 - **Società MERIS S.C.a.r.l.**, in liquidazione, con una quota di partecipazione pari al 100 %;
 - **FLAG I BORGHI marinari**, con una quota di partecipazione pari al 1,72 %;
 - **GAL SIBARITIDE S.C.a.r.l** con una quota di partecipazione pari al 2,70 %;
 - **SIBARITIDE spa**, con una quota di partecipazione pari al 9,33 % - procedura di fallimento in corso.
3. **DI DARE ATTO** che per la Sibaritide Spa è attualmente aperta una procedura fallimentare.
4. **DI DARE ATTO** che per la Cosenza Acque Spa è attualmente aperta una procedura di liquidazione.
5. **DI PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.
6. **DI PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.
7. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
8. **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.
9. **DI DICHIARARE**, con successiva **votazione favorevole riportante 16 (sedici) e contrari 7 (sette, ossia i cons. Straface, Caravetta, Bosco, Turano, Olivieri, Romano e Caputo Demetrio Walter)**, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
Firmati all'originale.

LA PRESIDENTE
F.to Avv. Rosellina MADEO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Marisa Immacolata GINESE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10 MAR 2025

Corigliano-Rossano, lì 10 MAR 2025

LA RESPONSABILE
F.to Immacolata Palmieri

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del **D. Lgs. n. 267/2000.**

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Corigliano-Rossano, lì 10 MAR 2025

LA RESPONSABILE
